

COMUNE DI S. VALENTINO TORIO  
PROVINCIA DI SALERNO

-----  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Delibera: 14 Data 20.02.2002	OGGETTO:	Canone COSAP anno 2002.	
N. Prot. Gen.: 1706 Data 21.02.02			

L'anno Duemiladue, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 12,00, nella sede Comunale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

				PRESENTE	
1	CORAZZIERE	Giuseppe	Sindaco		SI
2	Mancusi	Costantino	Assessore		SI
3	Vastola	Teresa	Assessore		NO
4	Vastola	Alfonso	Assessore		SI
5	Carbone	Giuseppe	Assessore		NO
6	Longobardi	Salvatore	Assessore		SI
7	Vastola	Pasquale	Assessore		NO

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Gennaro Basile,  
Il Presidente Prof. Giuseppe Corazziere in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA

- Premesso che l'art. 8 della Legge Finanziaria 2002, n. 448 del 28.12.2001, ha stabilito che la deliberazione delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi pubblici, compreso l'addizionale comunale IRPEF, da applicarsi per l'anno finanziario 2002, deve avvenire entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2002 è il 28.02.2002;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- Visto la normativa vigente relativamente al Canone per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche;
- A voti unanimi

### delibera

- 1) di approvare per l'anno 2002 gli stessi canoni relativi alle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche applicate per l'anno 2001, ad eccezione delle Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi il cui canone sarà il seguente:  
Euro 0,77 per ogni utenza. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso il canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 516,46.
- 2) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
f.to prof. Giuseppe Corazziere

**IL SEGRETARIO**  
f.to Dott. Gennaro Basile

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 del T.U. EE.LL. 18.08.2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to dott. Mariacarmela Bracci.

E' copia conforme all'originale.

Addì, 21.02.02



**IL SEGRETARIO**  
dr. Gennaro Basile

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.02.02

Addì, 21.02.02

**IL SEGRETARIO**  
f.to dr. Gennaro Basile

**ESECUTIVITA'**

La presente Deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata, data inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_,

- Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra Deliberazione.

Addì, \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO**  
dr. Gennaro Basile

**INVIO AL CO.RE.CO.**

La presente Deliberazione non sarà inviata al Comitato Regionale di Controllo:

- essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.45, commi 2 e 4, della legge su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.45, comma 1, della Legge 8/6/1990

Addì, \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO**  
dr. Gennaro Basile

**ESITO CONTROLLO**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- per la decorrenza dei termini di cui all'art.46, comma 1, della Legge 8/6/1990, n. 30

Per l'esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del \_\_\_\_\_, prot.n. \_\_\_\_\_.

Addì, \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO**  
dr. Gennaro Basile

Addì, \_\_\_\_\_.

# COMUNE DI S. VALENTINO TORIO

PROVINCIA DI SALERNO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Delibera: 13

OGGETTO: Regolamento C.O.S.A.P. Approvazione.

Data: 26.03.99

N. Prot. Gen.: 2795

Data: 30.03.99

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 20,00, nella sede Comunale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente nelle persone dei signori:

p. a.			p. a.		
1	Corazziere Giuseppe	x	10	Giugliarone Lucia	x
2	Vastola Pasquale	x	11	Raffone Onofrio	x
3	Longobardi Salvatore	x	12	Tortora Lucio	x
4	Pagano Antonio	x	13	Strianese Mariano	x
5	Carbone Giuseppe	x	14	Vastola Alfonso	x
6	Mancusi Costantino	x	15	Adinolfi Giovanni	x
7	Cardenuto Aniello	x	16	De Vivo Luigi	x
8	Carillo Carmine	x	17	Amatrudo Marco	x
9	Longobardi Luigi	x			

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Gennaro Basile,

Il Presidente, prof. Giuseppe Corazziere, in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge Finanziaria anno 1999 del 23.12.1998 n.448, art. 31 comma 1 è stato disposto che l'approvazione dei Regolamenti il cui termine di scadenza era stabilito contestualmente all'approvazione del B.P.99;

CHE tra i Regolamenti soggetti all'obbligo dell'approvazione vi è il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche i cui effetti decorrono dal 01.01.2000

VISTO il Regolamento costituito di n.31 articoli, come predisposto dagli Uffici Comunali, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

UDITA l'ampia relazione e lettura dello stesso resa dall'Assessore alle Finanze sig. Lanzetta Antonio ;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione;

SENTITO il parere favorevole di legittimità richiesto al Segretario Capo;

CON VOTI unanimi accertati per resi nei modi e termini di legge

### DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per l'approvazione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche composto di n.31 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che lo stesso ha decorrenza dal 01.01.2000

In prosecuzione di seduta e con successiva unanime votazione

### DELIBERA

Di conferire al presente atto immediata esecutività ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. 142/90.

# **Regolamento**

per l'applicazione del

**CANONE**

per l'occupazione di

**Spazi ed Aree Pubbliche**

PARTE I  
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO  
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II  
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 23 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 24 Agevolazioni
- Art. 25 Esenzioni
- Art. 26 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 27 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 28 Sanzioni
- Art. 29 Funzionario responsabile
- Art. 30 Disciplina transitoria
- Art. 31 Entrata in vigore del presente regolamento

# PARTE I

## PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni / autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) agevolazioni speciali;

D) esenzioni ;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi;

G) sanzioni ;

### Art. 2

#### Concessioni / Autorizzazioni

1. ~~Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.~~

2. ~~Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.~~

### Art. 3

#### Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

#### Art. 4

##### Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5

##### Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

**Art. 6**  
**Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

**Art. 7**  
**Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

**Art. 8**  
**Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale ( Eventualmente richiesto a titolo di garanzia per danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico)

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

### Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione(\*) e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

(\*)Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

### Art. 10

#### Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve dare immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

### Art. 11

#### Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

##### Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone, eventualmente corrisposto, è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

## Art. 12

### Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

## Art. 13

### Divieto al subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

## Art. 14

### Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

## Art. 15

### Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

## Art. 16

### Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

**PARTE II**  
**DISCIPLINA DEL CANONE**  
**DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

**Art. 17**  
**Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con atto deliberativo n. 288 del 01/08/96 della Giunta Comunale.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

**Art. 18**  
**Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

**Art. 19**  
**Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 10 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

**Art. 20**  
**Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, vista la deliberazione di Giunta Comunale n.368 del 30.11.95 con l'allegato favorevole parere della Commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI  
 APPARTENENTI ALLA  
 I CATEGORIA (+ CENTRO)  
 II CATEGORIA ( O PERIFERIA)

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| + 1 Via Orto                      | O 45 Via Vetice                      |
| O 2 Via Cesina                    | O 46 Via Tuoro                       |
| O 3 Via Sanguette                 | O 47 Via Lavaraniello                |
| O 4 Via S. Vincenzo               | O 48 Via Comunale 1° Tratto          |
| + 5 Via Frigenti                  | + 49 Largo Tringale                  |
| + 6 Vico Balzano                  | + 50 Via Armando Diaz                |
| + 7 Vico 1° Crispi                | + 51 Vico Cascone                    |
| + 8 Vico 2° Crispi                | + 52 Vico Giudice - Casatori         |
| + 9 Piazza Amendola               | + 53 Via S. Giuseppe                 |
| + 10 Via Santi                    | + 54 Vico De Benedettis              |
| + 11 Corso Umberto I°             | + 55 Vico Corvino                    |
| + 12 Via 28 Ottobre               | + 56 Vico Strianese                  |
| + 13 Vico Egidio                  | + 57 Vico Vastola - Casatori         |
| + 14 Via Casa Mura                | + 58 Vico De Marinis                 |
| + 15 Via Casa Migliaro            | + 59 Via S. Maria delle Grazie       |
| + 16 Piazza Spera                 | + 60 Via Comunale Casatori 1° Tratto |
| O 17 Via Curti                    | + 61 Via Murelle                     |
| + 18 Via Sottosanti               | O 62 Via Molino                      |
| + 19 Piazza Ferrovia              | O 63 Via Servetelle                  |
| O 20 Via Porto                    | O 64 Via Zeccagnuolo                 |
| + 21 Via Annunziata               | O 65 Via Provinciale                 |
| O 22 Vico 1^ Mezzana              | O 66 Via Astone                      |
| O 23 Vico 2^ Mezzana              | O 67 Via Fosso Imperatore            |
| + 24 <u>Via Dietro al Palazzo</u> | O 68 Via Sciuia                      |
| + 25 Via Terrazzani               | O 69 Via S. Severino                 |
| + 26 Vico 1° Portelle             | + 70 Via Orto 1^ Traversa            |
| + 27 Vico 2° Portelle             | + 71 Via Orto 2^ Traversa            |
| + 28 Piazza S. Croce              | + 72 Via Orto 3^ Traversa            |
| + 29 Via Matteotti                | + 73 Via Orto 4^ Traversa            |
| + 30 Vico Stefaniello             | + 74 Via Orto 5^ Traversa            |
| + 31 Vico Vastola                 | + 75 Via Orto 6^ Traversa            |
| + 32 Vico Ascolese                | + 76 Via Orto 7^ Traversa            |
| + 33 Vico Estaglio                | O 77 Via Cesina 1^ Traversa          |
| + 34 Vico Rangano                 | O 78 Via Cesina 2^ Traversa          |
| + 35 Via Roma                     | + 79 Via Sottosanti 1^ Traversa      |
| + 36 Vico 1° Pacelli              | + 80 Via Sottosanti 2^ Traversa      |
| + 37 Vico 2° Pacelli              | + 81 Via Sottosanti 3^ Traversa      |
| + 38 Vico Bassano                 | + 82 Via Sottosanti 4^ Traversa      |
| + 39 Vico Giudice                 | + 83 Via Terrazzani 1^ Traversa      |
| + 40 Vico Caracciolo              | + 84 Via Terrazzani 2^ Traversa      |
| + 41 Vico Ruggiero                | + 85 Via Terrazzani 3^ Traversa      |
| + 42 Via Cap. Vito Ruggiero       | O 86 Via Zeccagnuolo 1^ Traversa     |
| O 43 Via Guerdine                 | O 87 Via Zeccagnuolo 2^ Traversa     |
| O 44 Via Cesina Pugliano          |                                      |

## Determinazione della misura di tariffa base

**1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

-Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno e ad ore, per metro quadrato o metro lineare, sono quelle stabilite nell' allegato A.

- Per le occupazioni **TEMPORANEE** del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere le tariffe annue sono quelle stabilite nell' allegato A/1.

**2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici le tariffe annue sono quelle stabilite negli allegati B/1 - B/2 - B/3 e B/4.

## Art 22

## Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

**A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE: (Allegato A)****1) OCCUPAZIONI del SOTTOSUOLO e del SOPRASSUOLO.**

-La determinazione del canone, per occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo in genere, viene calcolato in base alla tariffa prevista nell' allegato A punto 2.

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, aventi carattere temporaneo, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

-Per tali occupazioni si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone si pagherà in misura forfettaria secondo l' allegato A/1.

-È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

**2) OCCUPAZIONI nei MERCATI SETTIMANALI.**

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

**3) SPETTACOLI VIAGGIANTI e COMMERCIO in FORMA ITINERANTE.**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di.....ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

**4) OCCUPAZIONI con IMPALCATURE e CANTIERI per l' ESERCIZIO del l' ATTIVITA' EDILIZIA.**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

## B ) OCCUPAZIONI PERMANENTI: (Allegato B/1)

### 1) PASSI CARRABILI . Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione ed è calcolata moltiplicando la larghezza del passo al quale si dà accesso per la profondità convenzionale di un metro lineare.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

### 2) OCCUPAZIONI CON CARTELLONI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

### 3) DISTRIBUTORI di CARBURANTE e di TABACCHI. (Allegato B/2)

#### 1) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Ai fini dell'applicazione del canone di concessione si suddividono le località in categorie, ove sono situati gli impianti, come dal seguente prospetto :

#### a) Prima categoria :

Tutte le strade e piazze comprese nella I categoria di cui all'art.20.

#### b) Seconda categoria :

Tutte le strade e piazze comprese nella II categoria dell'art. 20.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuta la tassa annuale secondo l'allegato B/2.

### 4) APPARECCHI per la DISTRIBUZIONE dei TABACCHI. (Allegato B/3)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, si farà riferimento alle categorie individuate al punto 3 ed il canone annuale è stabilito secondo l'allegato B/3.

### Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata forfettariamente, in sede di prima applicazione del predetto onere, come previsto dall'allegato B/4.

- In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000.
- La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

#### Art. 24

#### Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dal presente regolamento, è ridotto:
- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, dell' 8,0% *50% a 90% a 200 e 500*
  - per le occupazioni realizzate per finalità culturali, dell' 8,0% *50% a 500*
  - per le occupazioni realizzate per finalità sportive, dell' 8,0% *50% a 500*
  - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. dell' 8,0% *50% a 500*

#### Art. 25

#### Esenzioni

- 1-Sono esenti dal canone :
- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - d) Le occupazioni in occasione di manifestazioni, pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro fino ad una misura di dieci metri quadrati;
  - e) Le occupazioni poste in essere da portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti ;
  - f) Le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
  - g) Le occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a coperture dei balconi.

**Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nell'atto di concessione, mediante:

- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
- ~~per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.~~

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a £ 500.000= il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1, fino ad un massimo di quattro rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Febbraio - Aprile - Giugno - Settembre e Novembre dell'anno di riferimento del tributo.

Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data d'inizio delle occupazioni stesse.

Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 30 giugno, la rateizzazione può essere effettuata in rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione fino al mese di Novembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa posteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

4. Il mancato pagamento di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la conseguente applicazione delle sanzioni previste per legge.

**Art. 27****Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello a cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del

pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accettato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora, previsti per legge, per ogni semestre compiuto dalla data dell' eseguito pagamento.

## **Art. 28 Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, o omesso pagamento del canone, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del canone, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del maggiore canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni stabilite nei commi 1 e 2, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine di due mesi, interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone e, se dovuta, della sanzione.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Pubblicità abusiva lungo le strade o in vista di esse).
5. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo al comma 4.
6. Sulle somme dovute si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto. (art. 12, comma 1, lett. c D.Lgs. 18.12.1997 n°473).
7. Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative in esecuzione dei Decreti Legislativi NN° 471, 472 e 473 del 18.12.1997 ed in osservanza del Decreto Lgs. N°446 del 15.12.1997 e della Legge n° 449 del 27.12.1997.

## **Art. 29 Funzionario responsabile**

1. Il funzionario responsabile nel caso di gestione diretta, preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del funzionario responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

**Art. 30**  
**Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

**Art. 31**  
**Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento al Decreto Legislativo del 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni ed eventuali altri regolamenti specifici in materia.

CANONE per le OCCUPAZIONI TEMPORANEE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE.



Canone da applicare per LEGGE		Canone applicato ANNO 1998		Canone da applicare ANNO 1999	
Massimo	4.000 - Minimo 750	Massimo 4.000 - Minimo 2.000		Massimo 4.000	Minimo 2.000
<b>CANONE giornaliero per ogni metro quadrato</b>					
1) Occupazione di suolo		giornaliera	oraria	giornaliera	oraria
1^ Categoria		4.000	67		
2^ Categoria		2.000	83 + <i>canone R.S.</i>		
<b>Canone base</b>					
2) Occupazione di spazi		Giornaliera	Oraria	Giornaliera	Oraria
Soprastanti e sottostanti il suolo					
1^ Categoria		2.700	113		
2^ Categoria		1.350	56		
<b>Riduzione di 1/3 del canone base</b>					
3) Occupazioni con tende e simili		Giornaliera	Oraria	Giornaliera	Oraria
1^ Categoria		1.200	50		
2^ Categoria		600	25		
<b>Canone fino al 30% del canone base</b>					
4) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		Giornaliera	Oraria	Giornaliera	Oraria
1^ Categoria		6.000	250		
2^ Categoria		3.000	125		
<b>Può essere solo aumentato fino al 50%</b>					
5) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto		Giornaliera	Oraria	Giornaliera	Oraria
1^ Categoria		2.000	83		
2^ Categoria		1.000	42		
<b>Riduzione 50% del canone base</b>					
6) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello					

Spettacolo viaggiante		Giornaliera	Oraria	Giornaliera	Oraria
<del>1</del> 1 <sup>a</sup> Categoria		800	33		
2 <sup>a</sup> Categoria		400	17		
<b>Riduzione 80% del canone base</b>					
Tale canone va calcolato per superficie nel seguente modo :					
a) sino a 100 mq.		al 50%			
b) da 100 e fino a 1.000 mq.		al 25%			
c) la parte eccedente i 1.000 mq		al 10%			
7) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune					
	Giornaliera	Oraria	Giornaliera	Oraria	
1 <sup>a</sup> Categoria	5.200	217			
2 <sup>a</sup> Categoria	2.600	108			
Può essere + / - del 30%					
8) Occupazioni realizzate da privati in occasioni di attività edilizia					
	Giornaliera	Oraria	Giornaliera	Oraria	
1 <sup>a</sup> Categoria	2.000	83			
<del>2</del> 2 <sup>a</sup> Categoria	1.000	42			
<del>Può essere ridotto fino al 50%</del>					
9) Occupazioni realizzate da ditte in occasioni di attività edilizie					
	Giornaliera	Oraria	Giornaliera	Oraria	
1 <sup>a</sup> Categoria	2.000	83			
2 <sup>a</sup> Categoria	1.000	42			
Può esservi Ulteriore riduzione del 50%					
10) Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive					
	Giornaliera	Oraria	Giornaliera	Oraria	
1 <sup>a</sup> Categoria	800	33			
2 <sup>a</sup> Categoria	400	17			
<b>Ridotto dell' 80%</b>					

- Inoltre:
- 1) Per le occupazioni di durata NON inferiore a quindici giorni il canone è ridotto in misura del 50%
  - 2) Per le occupazioni temporanee di durata NON inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il canone viene riscosso, tramite convenzione, con la riduzione del 50 % ;
  - 3) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica il canone dovuto per occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20 % ;
  - 4) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % .

ALLEGATO A/1

OCCUPAZIONI TEMPORANEE del SOTTOSUOLO e SOPRASSUOLO

Canone da applicare Per LEGGE		Canone applicato Anno 1998	Canone da applicare Anno 1999
Massimo 30.000 – Minimo 10.000		30.000	
<b>CANONE FORFETTARIO</b>			
	Giorni da	Canone	Canone
1) a) Occupazione fino ad un chilometro lineare	1 - 30	30.000	
b) Occupazione fino ad un chilometro lineare – MAGGIORAZIONE del 30%	31 - 90	39.000	
c) Occupazione fino ad un chilometro lineare –MAGGIORAZIONE del 50%	91 - 180	45.000	
d) Occupazione fino ad un chilometro lineare – MAGGIORAZIONE del 100%	Superiore a 180	60.000	
2) a) Occupazione superiore al chilometro lineare – Canone aumentato del 50%	1 - 30	45.000	
b) Occupazione superiore al chilometro lineare- Maggiorazione del 30%	31 - 90	58.500	
c) Occupazione superiore al chilometro lineare- Maggiorazione del 50%	91 - 180	67.500	
d) Occupazione superiore al chilometro lineare- Maggiorazione del 100%	Superiore a 180	90.000	

**CANONE per le OCCUPAZIONI PERMANENTI di SPAZI ed AREE PUBBLICHE.**

Canone da applicare per LEGGE	Canone applicato ANNO 1998	Canone da applicare ANNO 1999
Massimo 51.000 - Minimo 34.000	Massimo 51.000-Minimo 34.000	Massimo _____ Minimo _____
<b>CANONE ANNUALE PER OGNI METRO QUADRATO</b>		
<b>1) Occupazione di suolo</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 1^ Categoria	51.000	
2^ Categoria	<del>34.000</del>	
<b>CANONE BASE</b>		
<b>2) Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo</b>		
1^ Categoria	34.000	
2^ Categoria	22.700	
<input checked="" type="checkbox"/> Può essere ridotto fino a 1/3		
<b>3) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 1^ Categoria	15.300	
2^ Categoria	10.200	
<b>Ridotto al 30%</b>		
<b>4) Passi carrabili</b>		
1^ Categoria	25.500	
2^ Categoria	17.000	
<b>Ridotto al 50%</b>		
<b>5) Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di Carburanti</b>		
1^ Categoria	15.300	
2^ Categoria	10.200	
<input checked="" type="checkbox"/> Può essere ridotto fino al 30%		
<b>6) Divieto di sosta indiscriminato, con rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o</b>		

pedonali, posti a filo con il manto stradale, per una superficie NON superiore a 10 mc.			
1^ Categoria	5.100		
2^ Categoria	3.400		
<b>Ridotto fino al 10%</b>			
7) Occupazioni permanenti con Autovetture adibite a trasporto Pubblico nelle aree a ciò destinate. Il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti Assegnati			
1^ Categoria	51.000		
2^ Categoria	34.000		
<b>Canone base</b>			

N.B. - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia la superficie eccedente i nove metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.

## ALLEGATO B/2

### DISTRIBUTORI di CARBURANTI.

Canone da applicare per LEGGE	Canone applicato Anno 1998	Canone da applicare Per l' anno 1999
Mass. 90.000 - Min. 45.000	Mass. 90.000 - Min. 45.000	Mass. _____ - Min. _____
1) Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000= litri		
Centro abitato	90.000	
Zona limitrofa	75.000	
Zona periferica	45.000	
2) Per ogni 1.000= litri o frazione superiore a 3.000= litri		
Centro abitato	18.000	
Zona limitrofa	15.000	
Zona periferica	9.000	

ALLEGATO B/3

APPARECCHI per la DISTRIBUZIONE dei TABACCHI

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	Canone da applicare Per LEGGE	Canone applicato Anno 1998	Canone da applicare Anno 1999
Centro abitato	Mass. 30.000 – Min. 20.000	30.000	
Zona limitrofa	Mass. 22.000 – Min. 15.000	22.000	
Zona periferica	Mass. 15.000 – Min. 10.000	15.000	

ALLEGATO B/4

OCCUPAZIONI PERMANENTE del SOTTOSUOLO e SOPRASSUOLO da parte di AZIENDE erogatrici di PUBBLICI SERVIZI

Canone da applicare Per LEGGE	Canone applicato Anno 1998	Canone da applicare Anno 1999
Massima 500.000 – Minima 250.000	500.000	
CANONE FORFETTARIO	Canone Annuo	Canone Annuo
- Occupazione per ogni chilometro lineare o frazione	500.000	

-In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000.

Il PRESIDENTE  
f.to prof. Giuseppe Corazziere

IL SEGRETARIO  
f.to dr. Gennaro Basile

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8.6.90, n.142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente atto è copia conforme all'originale.  
Li 30.03.1999



Il Segretario Capo  
dr. Basile Gennaro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Al Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.03.1999.

Addi, 30.03.1999

IL SEGRETARIO  
f.to dr. Gennaro Basile

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata, data inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.

- Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra Deliberazione.

Addi, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO  
f.to dr. Gennaro Basile

INVIO AL CO.RE.CO.

La presente Deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo:  
- essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.45, commi 2 e 4, della Legge 8/6/1990, n.142.  
su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.45, comma 1, della Legge 8/6/1990, n.142.

Addi, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO  
f.to dr. Gennaro Basile

ESITO CONTROLLO

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:  
- per la decorrenza dei termini di cui all'art.46, comma 1, della Legge 8/6/1990 n.142 in data \_\_\_\_\_.

Per l'esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del \_\_\_\_\_, prot.n. \_\_\_\_\_.

Addi, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO  
f.to dr. Gennaro Basile

Addi, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO

REGIONE CAMPANIA  
Sezione Provinciale CORE.CO.  
SALERNO

Prot. 1728 Seduta del 20-4-99  
Verbale 23 Dec. 5h

Si comunica

che in ordine alla presente delibera la Sezione ha  
adottato la seguente decisione: Si prende  
atto negli interessi di: A) l'en-  
trata in vigore del Regolamento  
70 delle deliberanze 1/1/99  
di sensi dell'art. 1 comma 2-  
della L. 2-8/99; B) gli interessi  
moratori previsti dal com-  
ma 6 dell'art. 28 tenuto  
uniformi al disposto dello  
art. 17 della L. 46/98.

23 APR. 1999

IL SEGRETARIO

Salerno ..... (Dott. Michele Angelo Bullo)

